



Città di Nicosia

COPIA

del 17/4/2014
el 2/5/2014

Deliberazione n. 89

del 16/04/2014

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: art. 24 c. 20 del D.L. 179/12 convertito in L. 221/12 - Relazione
sull'affidamento del servizio di igiene urbana. Approvazione.

L'anno duemilaquattordici addì sedici del mese di aprile
alle ore 12,00 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta
Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	MALFITANO	Sergio	x		SINDACO - PRESIDENTE
2	AMORUSO	Carmelo		x	Vice Sindaco
3	FARINELLA	Antonino	x		Assessore
4	SCARLATA	Giuseppe	x		Assessore
5	SCANCARELLO	Maria Giovanna		x	Assessore

Presiede il Sig. MALFITANO dott. Sergio Sindaco Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra ZINGALE dott.ssa Mara

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta del Dirigente del 3 Settore, avente per oggetto: “art. 34 c. 20 del D.L. 179/12 convertito in L. 221/12 – Relazione sull'affidamento del servizio di igiene urbana - Approvazione.”.

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53 comma I° della legge 142/90 recepita con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000, allegato a far parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO dover approvare la superiore proposta;

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta del Dirigente del 3 Settore, avente per oggetto: “art. 34 c. 20 del D.L. 179/12 convertito in L. 221/12 – Relazione sull'affidamento del servizio di igiene urbana - Approvazione”, nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le motivazioni espresse in proposta.

Proposta di deliberazione di GC nr del

Oggetto: art 34 c. 20 del D.L. 179/12 convertito in L 221/12 - relazione sull'affidamento del servizio di igiene urbana - approvazione

il dirigente del III Settore

Premesso che:

- la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, in particolare, l'articolo 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, ha riconfermato gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25;
- ai sensi della succitata complessiva delimitazione questo Ente appartiene all'A.T.O. n. 6 denominato "Enna Provincia";
- all'interno di ciascun ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti";

Ricordato che l'art 5 della LR 9/10, come modificato dalla LR 3/2013, consente ai Comuni la delimitazione di aree ottimali di raccolta (ARO), all'interno dell'ambito territoriale di riferimento (ATO), al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all'efficienza gestionale, quale perimetro territoriale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto;

Evidenziato che, con deliberazione di GC nr 241 del 19.11.2013, seguendo le linee guida di cui alla direttiva nr 2/13 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, nonché dei criteri dettati dal capitolo 8 delle linee guida per la redazione dei piani d'ambito, emanate dal Dipartimento Regionale dei rifiuti, si è approvata la perimetrazione dell'ARO coincidente con il territorio del Comune di Nicosia;

Ricordato come, ai sensi dell'art 5 L.R. 9/10 come modificato dall'art 1 comma 2 ter LR 3/13, i Comuni, in forma singola o associata, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, sul territorio della propria ARO, previa redazione di un piano di intervento che descriva le modalità di organizzazione del servizio in conformità ai principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza;

Ricordato, altresì, che con deliberazione di GC nr 295 del 20.12.2013 si è approvato il piano d'intervento redatto del settore Tecnico che, nota del 23.12.2013, è stato inviato in Regione per il parere di competenza, espresso con il Decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti nr 81 del 23.01.2014;

Considerato che, nel piano d'intervento, tra l'altro, è stato previsto di affidare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto mediante procedura ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore, quale appalto di servizio disciplinato dal D.Lgs. 163/06 come recepito dalla Regione Sicilia con LR 12/11;

Preso atto di quanto disposto con LR nr 5/14, art 47 comma 20, che, pur essendo un appalto di servizi, i comuni si devono avvalere dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, per la gestione della procedura di gara per la scelta del soggetto gestore, secondo, comunque, degli schemi tipo di bando e capitolato predisposti dall'assessorato regionale all'energia e servizi di pubblica utilità allegati alle linee guida;

Atteso, quindi, come la scelta organizzativa del servizio è contenuta nel piano di intervento, sopra citato e la relativa decisione, ai sensi di quanto disposto dall'art 34 comma 20 del D.L. 179/12, deve essere riportata in un'apposita relazione redatta dall'Ente e pubblicata sul sito web istituzionale;

Dato atto che il D.L. 179/12, come convertito in L 221/12 all'art 34 commi 20, prevede: "per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

Ricordato, quindi, che, la relazione di cui all'art 34 c 20 del D.L. 179/12 va sviluppata ed approvata prima di ogni affidamento di un servizio pubblico locale, a cui appartiene anche il servizio di igiene urbana, ed i contenuti specifici sono:

- da atto della natura di servizio pubblico locale di rilevanza economica del ciclo integrato dei rifiuti;
 - definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale;
 - da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per la forma di affidamento prescelto;
- indica le compensazioni economiche se previste;

Vista la Direttiva nr 2/13 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 23.05.2013 che al paragrafo nr 4 "avvio delle procedure di affidamento" ricorda come il piano d'intervento per l'organizzazione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell'ARO deve fornire indicazioni in merito alla forma di gestione a cui si farà ricorso e che la relativa decisione, in attuazione di quanto disposto dall'art 34 comma 20 del D.L. 179/2012, deve essere riportata in un'apposita relazione redatta dall'ente affidante e pubblicata sul sito internet;

Vista la relazione, allegata e parte integrante della presente proposta, nella quale si riprendono le scelte organizzative e specifiche del comune di Nicosia in merito alla organizzazione e gestione del servizio di igiene ambientale, si da atto che, ai sensi dell'art 202 del codice dell'ambiente e dell'art 3 bis del D.L. 138/11, si tratta di un servizio pubblico locale, si definiscono i contenuti degli obblighi di pubblico servizio ai quali si deve conformare il soggetto gestore, si sceglie la modalità per l'affidamento al soggetto gestore e si da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per la forma di affidamento prescelto;

Vista l'urgenza di avviare la procedura di affidamento del servizio in sostituzione dell'attuale gestione da parte dei commissari straordinari nominati dalla Regione nelle more dell'avvio del sistema come disciplinato dalla LR 9/10;

Richiamata la deliberazione di CC nr 16.03.2014 di autorizzazione all'avvio procedura di affidamento ed assunzione impegno spesa per il servizio di igiene urbana ex art 5 c. 2 ter LR 9/10; Ritenuto come competente ad approvare la relazione sia la Giunta Comunale, in quanto organo politico esecutivo, che decide in merito all'organizzazione dei servizi, tra cui rientra il servizio di igiene ambientale, per il quale, comunque, nella forma di affidamento si è optato per la gara ad evidenza pubblica, secondo il D.Lgs. 163/06, quale l'appalto del servizio, che, consentendo a tutti gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti per la specificità del servizio di partecipare, è quella che garantisce massima trasparenza, parità di trattamento ed ampia tutela della concorrenza, quindi il rispetto dei principi chiave di derivazione comunitaria, anche in materia di servizi pubblici locali;

Per quanto sopra:

PROPONE

1. Di richiamare e fare integralmente proprie le premesse al presente atto;

- 2. di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, la relazione per l'affidamento del servizio di igiene urbana redatta ex art art 34 c. 20 del D.L. 179/12 convertito in L 221/12, come da allegato e parte integrante al presente atto;
- 3. di dare atto che la relazione contiene tra l'altro gli obblighi di pubblico servizio a cui il soggetto gestore scelto con gara dovrà adeguarsi;
- 4 di dare atto che dei contenuti della relazione si terrà conto in sede di redazione del bando di gara per l'affidamento del servizio;
- 5. pubblicare la relazione di cui al punto sub 2 del presente dispositivo, sul sito web istituzionale dell'Ente;
- 6. di dichiarare il presente immediatamente esecutivo, al fine di avviare tempestivamente la gara per la scelta del soggetto gestore;

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

-
-
-
-
-
-



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

RELAZIONE SULL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
art 34 c. 20 del D.L. 179/12 convertito in L 221/12

Premessa

Il Comune di Nicosia fa parte dell'ambito territoriale ottimale (ATO) coincidente con la provincia di Enna. L'Ambito, nell'intenzione del legislatore, doveva rappresentare una gestione unitaria ottimale del ciclo integrato dei rifiuti, ex art 23 del D.Lgs. Nr 22/97 - cosiddetto decreto Ronchi. Con ordinanza del Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti in Sicilia nr 280 del 19.04.2001, in attuazione del D.Lgs. 22/97, sono stati individuati gli ambiti e con ordinanza nr 1069 del 28.11.2002 tutte le competenze in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti sono state trasferite alle autorità di governo degli ATO.

In attuazione delle disposizioni in materia, con atto stipulato ad Enna il 31.12.2002 è stata costituita la Società di Ambito "EnnaEuno Sp.A" per la gestione integrata del ciclo dei rifiuti dell'ambito territoriale ottimale denominato "EN 1" per la gestione su base territoriale del servizio di igiene urbana secondo i criteri di cui al Decreto Ronchi ed al codice dell'ambiente - D.Lgs. 152/06 - di efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto dell'ambiente e dei principi derivanti dal diritto comunitario.

Con deliberazione di CC nr 107 del 17.12.2002 del Comune di Nicosia è stata deliberata la partecipazione all'ATO "EN1" e con deliberazione di GC nr 442 del 30.12.2004 si è trasferito il servizio di igiene ambientale alla società d'ambito Enna Euno SpA, che, dal 2004 al 2008, ha gestito anche la riscossione del tributo per la copertura del costo del servizio. Dal 2009 il comune riprese la gestione dell'applicazione e riscossione della tassa "TARSU" per la copertura del costo del servizio come quantificato dal piano tecnico economico di gestione redatto dal soggetto gestore.

Per la gestione del servizio di raccolta, trasporto, smaltimento ed avvio al recupero, inizialmente, l'autorità d'ambito scelse la modalità "dell'in house providing" mediante affidamento diretto ad una società appositamente costituita denominata "Sicilia Ambiente SpA". In seguito all'annullamento da parte del CGA (Consiglio di Giustizia Amministrativa) con sentenza del 2009 nr 48 dell'affidamento, poiché secondo il giudice non rivestiva i canoni dell'in house, il servizio è stato gestito in regime di proroga da Sicilia Ambiente fino al 31.01.2011, successivamente direttamente dalla autorità d'ambito ATO EnnaEuno anche se posta in liquidazione.

L'art 2, c. 186 bis, della L 191/09 ha disposto la soppressione degli ATO, demandando alle Regioni le funzioni di competenza delle autorità d'ambito, che devono, comunque, essere organizzate nel rispetto dei principi di cui all'art 200 del D.Lgs. 152/06 (codice dell'ambiente).

Ai sensi dell'art 3 bis della L 148/11, le Regioni definiscono il perimetro e contestualmente istituiscono o designano gli Enti di governo dei bacini o ambiti, entro il previsto termine del 30 giugno 2012, più volte prorogato.

Contesto Normativo

La legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, prevede una riorganizzazione del settore rifiuti, tra cui la messa in liquidazione di tutti gli ATO esistenti e la costituzione di un nuovo soggetto di coordinamento e pianificazione, al quale compete anche l'organizzazione e l'affidamento del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito territoriale di riferimento. La LR 9/10, in particolare, l'articolo 5 comma 1, sulla base delle esigenze di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 200 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ed in attuazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica, di cui ai commi 33 e 38 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nonché al fine di consentire il sollecito avvio dell'assetto organizzativo derivante dall'applicazione della legge regionale sopra citata, ha riconfermato gli Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) costituiti in applicazione dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007 n. 2, quali identificati nel decreto presidenziale 20 maggio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 6 giugno 2008, n. 25.

Ai sensi della succitata complessiva delimitazione il comune di Nicosia appartiene all'A.T.O. n. 6 denominato "Enna Provincia". All'interno di ciascun ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti", costituita con deliberazione di CC nr 47 del 29.12.2012, con la quale si è deliberato la partecipazione del Comune e la sottoscrizione delle quote sociali, si è approvato l'atto costitutivo e lo Statuto della società, sottoscritto per la stipula il 26.09.2013.

L'art 5 della LR 9/10, come modificato dalla LR 3/2013, al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all'efficienza gestionale consente ai Comuni la delimitazione di aree ottimali di raccolta (ARO), all'interno dell'ambito territoriale di riferimento (ATO), quale perimetro territoriale per l'erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. All'interno di un singolo ATO, il legislatore consente, quindi, più aree ottimali di raccolta, quali ambiti di affidamento che assicurino il conseguimento di economie di scala e differenziazione in rapporto, non solo alla popolazione servita, ma anche in funzione di fattori geo-morfologici e sociali, al fine di distribuire equamente sul territorio l'onere del servizio e minimizzare l'impatto di finanza pubblica pur tendendo ad obiettivi di efficienza ed efficacia.

Nel quadro normativo di cui alla LR nr 9/10, come modificata dalla LR 3/13, che recepisce le disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06, si sono definite le competenze dei vari livelli decisionali che intervengono nel settore dei rifiuti ed, in particolare:

- alle Regioni spetta, oltre che, ai sensi dell'art 200 del codice dell'ambiente, definire gli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali organizzare i servizi di gestione dei rifiuti ed individuare le autorità di gestione, anche predisporre piani regionali di gestione ex art 199 stesso codice, con i quali dettare le direttive ed esercitare funzioni di indirizzo e programmazione;
- alle società di regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti, quali autorità d'ambito, spetta il compito di programmazione intermedia, di organizzazione del ciclo integrato a livello di ambito, attraverso l'adozione del piano d'ambito, dei costi standard dei servizi e della progettazione dell'impiantistica;
- ai comuni appartenenti all'ATO il compito di costituire la società di regolamentazione del servizio (SRR) e, quale soggetto di governance, di decidere dell'organizzazione del servizio in forma singola o associata, delimitando le aree ottimali di raccolta (ARO) ed adottando il piano d'intervento.

Esercitando la facoltà prevista dall'art 5, comma 2 ter, della LR 9/10, il Comune, in forma singola o associata, può decidere di organizzare e gestire il servizio di igiene urbana nell'ARO di riferimento, previa redazione di un piano d'intervento, sulla base del quale affidare il servizio per il solo segmento relativo alla raccolta differenziata ed indifferenziata, spazzamento e trasporto poiché, trattasi di una fase del ciclo integrato cosiddetta di "labour intensive" con modesti investimenti di capitale e brevi tempi di ammortamento.

Il piano d'intervento deve essere approvato dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità che verifica che l'organizzazione del servizio nell'ARO rispetti i principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza. L'impiantistica, sia pur contenuta nel piano d'intervento, quale modalità di trattamento dei rifiuti secondo le specificità ed esigenze del singolo ARO, rappresentando una fase del ciclo di gestione caratterizzata da "capital intensive" che richiede l'impiego di impianti ad alto contenuto tecnologico, con tempi di ammortamento elevati, deve essere oggetto di progettazione, realizzazione ed affidamento da parte della SRR che deve prevederla nel piano d'ambito.

Così come ricordato dalla direttiva nr 2/2013, dell'Assessore Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, emanata per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia, secondo la normativa comunitaria in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, nei quali rientra il servizio per la gestione integrata dei rifiuti, gli Enti locali possono procedere ad affidare la gestione attraverso:

- l'esternalizzazione a terzi con espletamento di procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti o concessioni di servizi di cui al D.Lgs. 163/06;
- la società mista, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto con la quale si sceglie il socio privato e si affida allo stesso parte del servizio, in applicazione delle disposizioni comunitarie che disciplinano il partenariato pubblico privato;
- la gestione cosiddetta "in house providing" purchè nel rispetto dei criteri e parametri fissati dal diritto comunitario.

La scelta delle modalità organizzative del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell'ARO deve essere contenuta nel piano d'intervento. La relativa decisione, ai sensi di quanto disposto dall'art 34 comma 20 del D.L. 179/12, deve essere riportata in un'apposita relazione redatta dall'ente e pubblicata sul sito web istituzionale.

Il D.L. 179/12, come convertito in L 221/12 all'art 34 commi 20 prevede quanto segue:

- c. 20 per i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione, di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

La relazione di cui all'art 34 c 20 del D.L. 179/12 va, quindi, sviluppata ed approvata prima di ogni affidamento di un servizio pubblico locale ed i contenuti specifici sono:

- da atto della natura di servizio pubblico locale di rilevanza economica del ciclo integrato dei rifiuti;
- definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale;
- da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario per la forma di affidamento prescelto;
- indica le compensazioni economiche se previste.

Ciascuno dei temi sopra citati è oggetto dei paragrafi a seguire.

Le scelte organizzative e specifiche del comune di Nicosia

Il Comune di Nicosia, con deliberazione di GC nr 241 del 19.11.2013, seguendo le linee guida di cui alla direttiva nr 2/13 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, nonché dei criteri dettati dal capitolo 8 delle linee guida per la redazione dei piani d'ambito, emanate dal Dipartimento Regionale dei rifiuti, esercitando la facoltà prevista dall'art 5 c 2 ter LR 9/10, ha approvato la perimetrazione dell'ARO coincidente con il territorio del Comune di Nicosia.

L'intenzione è quella di governare direttamente le scelte organizzative in materia di gestione di un segmento del ciclo integrato dei rifiuti, tenendo conto delle specificità del territorio al fine di differenziare i servizi e contenere i costi o, quanto meno, esercitarne direttamente il controllo. La decisione di seguire la modalità dell'ARO consente, infatti, di tenere conto delle esigenze del singolo comune, di monitorare, con rapporto diretto con il gestore, l'andamento del servizio, di decidere direttamente, senza l'intermediazione della società d'ambito, le modalità organizzative che meglio rispecchiano le esigenze della comunità amministrata con la ricerca dell'equilibrio tra l'esigenza di contenimento del costo e l'interesse alla qualità del servizio nel rispetto dell'ambiente e nell'attuazione di sistemi ecocompatibili.

Ai sensi dell'art 5 L.R. 9/10 come modificato dall'art 1 comma 2 ter LR 3/13, i Comuni, in forma singola o associata, possono procedere all'affidamento, all'organizzazione ed alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, sul territorio della propria ARO, previa redazione di un piano di intervento che descriva le modalità di organizzazione del servizio in conformità ai principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza. Il piano di intervento deve essere coerente con il piano d'ambito redatto dalla società d'ambito (SRR), ma, nelle more della costituzione delle società e della redazione dei Piani d'ambito, come chiarito dalla direttiva nr 2/13 dell'Assessorato Regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, i comuni per la redazione del piano d'intervento relativo all'organizzazione del servizio nella ARO di propria pertinenza, devono attenersi alle indicazioni di cui alle linee guida emanate dal competente Assessorato Regionale al quale, comunque, compete la verifica della rispondenza del Piano d'intervento ai principi di differenziazione, adeguatezza ed efficienza.

Il piano di intervento, che rispecchia le esigenze di organizzazione del servizio all'interno dell'ARO, deve contenere: la ricognizione dello stato di fatto del servizio di igiene ambientale con riferimento al segmento di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, l'individuazione delle criticità, le modalità organizzative e gestionali secondo le esigenze del Comune del territorio dell'ARO, la pianificazione economica finanziaria, può, altresì, comprendere la programmazione di impiantistica che, però, compete alla SRR che dovrà recepire tutte le indicazioni ed i contenuti del piano d'intervento nel piano d'ambito.

La scelta organizzativa in materia di gestione del servizio deve essere contenuta nel piano di intervento che, in base alle esigenze del comune, alle criticità riscontrate, alle modalità di organizzazione del servizio secondo le esigenze degli utenti, ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, individua la forma organizzativa ritenuta migliore tra quelle indicate dalle norme.

Con deliberazione di GC nr 295 del 20.12.2013 si è approvato il piano d'intervento redatto dal settore Tecnico che contiene quanto sopra evidenziato. Con nota del 23.12.2013 il piano con la deliberazione di approvazione è stato inviato in Regione per il parere di competenza, espresso con il Decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti nr 81 del 23.01.2014.

Nel piano d'intervento, tra l'altro, è stato previsto di affidare il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto mediante procedura ad evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore, quale appalto di servizio disciplinato dal D.Lgs. 163/06 come recepito dalla Regione Sicilia con LR 12/11.

Il Comune deve, quindi, procedere con la redazione dei documenti di gara, bando capitolato e schema contratto, per i quali la Regione ha redatto degli schemi tipo. Successivamente, ai sensi della LR 5/14 art 47 c 20, si deve avvalere dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici che gestisce la procedura di gara per la scelta del soggetto gestore.

Come previsto dalle linee guida, redatte dal dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, l'affidamento deve coprire un periodo di sette anni, ritenuto congruo per l'ammortamento dei costi del servizio e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, tra i quali, con riferimento alla raccolta differenziata, quello di raggiungere almeno il 65% entro il 2015. A tal fine, ai sensi del combinato disposto degli art 42 comma 2 lett i) ed art 183 c. 7 del D.Lgs. 267/00, si è acquisita l'autorizzazione del Consiglio Comunale con deliberazione nr 16 del 05.03.2014 e l'impegno a stanziare la relativa spesa che, comunque, è coperta al 100% dal gettito derivante dalla tassa TARI, introdotta con art 1 comma 639 e segg L 147/13, per la quale sono in via di approvazione il regolamento e le relative aliquote.

Procedura di scelta del contraente per affidamento del servizio

Tra le modalità normative previste per l'organizzazione e l'affidamento del servizio di igiene urbana, quale servizio pubblico locale di rilevanza economica definito tale dalle normative di settore sia nazionali che regionali, si è scelta la gara con procedura ad evidenza pubblica secondo il D.Lgs. 163/06 per l'appalto del servizio, che, per l'importo a base di gara, essendo sopra soglia comunitaria e dovendo essere affidato per sette anni, come previsto dalle linee guida regionali, segue le disposizioni di cui all'art 55 e seguenti del codice dei contratti pubblici. Tale modalità, consentendo a tutti gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti richiesti per la specificità del servizio di partecipare, è quella che garantisce massima trasparenza, parità di trattamento ed ampia tutela della concorrenza, principi chiave di derivazione comunitaria.

Tra i principi del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (Tfue), infatti, troviamo quelli affermati dall'art 106, comma 2, e dall'art 14, in ragione dei quali assumiamo come l'incarico di gestione di servizi di interesse economico generale (Sieg concetto che coincide con quello coniato dal diritto interno di servizi pubblici locali di rilevanza economica) non comporti per le imprese destinatarie una sottrazione alle generali regole di concorrenza. In ottemperanza ai rigorosi principi dettati dalla Corte di giustizia europea, gli enti affidanti devono sempre curare l'interesse fondamentale sotteso all'attuale disciplina dell'evidenza pubblica: la tutela della concorrenza, appunto, cui si applicano anche i principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza.

In particolare, per il principio di parità di trattamento, è fatto divieto di trattare in modo diverso situazioni analoghe, ponendo in essere condizioni discriminatorie non obiettivamente giustificate. Sebbene non espressamente richiamate tra le finalità generali delle nuove disposizioni in tema di servizi pubblici locali di rilevanza economica, debbono comunque essere rispettati:

- il principio di trasparenza, che consiste nel garantire in favore di ogni potenziale offerente un adeguato livello di pubblicità. Nel bando di gara o nel capitolato d'oneri vanno incluse tutte le informazioni che possono incidere sulla valutazione circa la possibilità di partecipare alla gara presentando un'offerta;

- il principio di proporzionalità, secondo cui i mezzi adottati per il conseguimento degli obiettivi prefissati (in ogni caso compatibili con il trattato comunitario) devono essere adeguati. Dal punto di vista della procedura di gara, questo presupposto comporta non prescrivere requisiti di accesso eccessivamente restrittivi e che la durata dell'affidamento sia proporzionale all'ammortamento degli investimenti previsti. Occorre favorire la massima possibilità di partecipazione alla gara ed i requisiti tecnici ed economici richiesti devono essere proporzionati alle caratteristiche ed al valore del servizio;

- il principio del mutuo riconoscimento, per il quale vi è l'obbligo di accettare specifiche tecniche, controlli, certificati e qualifiche presentati da operatori economici provenienti da altri Stati Membri purché equivalenti.

Le caratteristiche del servizio di igiene urbana

Il servizio di igiene urbana è considerato un servizio pubblico locale a rilevanza economica sia dal D.Lgs. 152/06 art 202 sia dall'art 3 bis del DL 138/11. Riveste, quindi, natura di servizio pubblico locale per disposizione normativa, gestito dalle pubbliche autorità (Autorità d'Ambito, SRR, Comuni) in regime di privativa.

La nozione di servizio pubblico è tipica dell'ordinamento italiano. Nel diritto comunitario viene impiegata la più ampia definizione di "servizi di interesse generale", per la quale, le istituzioni europee, muovendo dall'art 14 del Trattato, hanno formulato alcuni concetti chiarificatori.

Sono servizi di interesse generale, in particolare, quei servizi che le autorità pubbliche degli Stati Membri considerano di interesse generale e, pertanto, sono oggetto di specifici obblighi di servizio pubblico finalizzati proprio al raggiungimento degli interessi generali sottesi al servizio. Comprendono tutte le attività, sia economiche sia prive di rilevanza economica, rivolte direttamente agli utenti ma anche quelli che rispondono finalisticamente ai bisogni collettivi della società (art 106 paragrafo 2 del Tfu).

I servizi di interesse economico generale, sempre secondo il diritto comunitario, sono attività economiche i cui risultati contribuiscono all'interesse pubblico generale e che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento statale o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di qualità, sicurezza, accessibilità economica, parità di trattamento e servizio universale. Sono soggetti a specifici obblighi che definiscono i requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. Si tratta di obblighi con i quali si stabiliscono le condizioni per assicurare che taluni servizi vengano messi a disposizione di tutti i consumatori ed utenti a prescindere dalla loro localizzazione geografica, ad un determinato livello di qualità ed ad un prezzo abbordabile.

La nozione interna di servizio pubblico locale di rilevanza economica, in base alle interpretazioni elaborate dalla giurisprudenza comunitaria (ex multis Corte di Giustizia UE, 18.06.1998 C 35/96 commissione contro Italia) e dalla Commissione Eu (comunicazioni del '96 e del 2001 e nozione ricavabile dal Libro Verde del 2003) deve essere considerata omologa a quella comunitaria di servizio di interesse generale ove limitata all'ambito locale. L'omologia tra le due nozioni è stata anche riconosciuta dalla Corte Costituzionale con sentenza 272/04 e 325/10.

Dai concetti di cui sopra, può affermarsi che la ratio degli obblighi di servizio pubblico sia da ricercare nella necessità di garantire l'equilibrio tra il mercato e la regolamentazione, tra la concorrenza e l'interesse generale, garantendo che i servizi di interesse generale siano prestati in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità), a tariffe uniformi ed a condizioni simili, indipendentemente dalle circostanze e dal grado di redditività economica (parità).

Nel servizio di igiene ambientale la tutela della salute e dell'ambiente, strettamente legate alle politiche ambientali che l'ente deve perseguire, giustificano interventi di regolamentazione da parte del comune ed è quindi necessario che il gestore del servizio si obblighi, attraverso la stipula del contratto di servizio, a garantire determinati standard qualitativi e quantitativi a beneficio dell'utenza, con la quale deve, altresì, stipulare la carta dei servizi per garantire la continuità del servizio reso, impegnarsi ad evitare disservizi, consentire all'utente canali per eventuali suggerimenti e o reclami. Ciò deve avvenire attraverso un intervento regolatore che stabilisca alcuni elementi imprescindibili, quali il metodo tariffario e le aliquote stabilite dal Consiglio Comunale nei limiti di quanto previsto dalle norme, i livelli essenziali di servizio, gli standard di qualità e le forme di monitoraggio oggetto del contratto di servizio con il gestore.

Gli obblighi di servizio pubblico nel Comune di Nicosia

Gli obblighi di servizio pubblico sono quegli obblighi che un'impresa che opera nel mercato non assumerebbe o, comunque, assumerebbe in misura diversa ed a diverse condizioni, se considerasse

esclusivamente il proprio interesse commerciale; sono obblighi che la pubblica autorità titolare del servizio impone all'operatore economico privato gestore del servizio per garantire che effettivamente con il servizio si raggiunga l'interesse pubblico perseguito.

Nel settore della gestione dei rifiuti gli obblighi di servizio pubblico consistono in:

- diritto di esclusiva, da intendersi come il diritto in virtù del quale un operatore, individuato dalla pubblica autorità titolare del servizio, presta il servizio sul territorio comunale, con l'esclusione di qualsiasi altro operatore, nel rispetto però di condizioni ed obblighi imposti dalla pubblica autorità e finalizzati al perseguimento dell'interesse pubblico, che, nel caso dei rifiuti, è legato alla tutela dell'ambiente;
- obblighi tariffari, intesi come applicazione all'utenza di prezzi e condizioni previsti e regolati dalla legge e dai regolamenti e decisi dalla pubblica autorità;
- obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario di cui all'art 203 del D.Lgs. 156/06;
- obbligo di rispettare e garantire modalità di raccolta, come previste dal piano d'ambito dell'ARO di riferimento che comportino il minore impatto ambientale ed evitino effetti dannosi sull'ambiente;
- obbligo di collaborare con l'Ente per sensibilizzare i cittadini per promuovere sistemi di raccolta che favoriscano la raccolta differenziata, il recupero dei rifiuti, e, quindi, il minor impatto sull'ambiente.

E' evidente che le fasi di spazzamento, raccolta, trasporto dei rifiuti debbono essere gestite ed organizzate unitariamente per creare sinergie e non generare costi ambientali non supportati integralmente dall'ente che li ha generati ma che potrebbero essere scaricati nel comune limitrofo, anche alla luce del principio comunitario del "chi inquina paga" sancito dall'art 191 p 2 del trattato EU. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità ambientale, proporzionalità, responsabilizzazione e collaborazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti e nel rispetto del principio di "chi inquina paga". A tal fine la gestione deve essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme in materia di partecipazione ed accesso alle informazioni ambientali.

In particolare, in linea con l'obiettivo fissato nel piano d'intervento ed assegnato con il decreto regionale di approvazione, di raggiungere il 65% di raccolta differenziata entro il 2015, pur non potendo decidere della tipologia di smaltimento e dell'avvio al recupero dei rifiuti, poiché gli impianti di smaltimento sono attribuiti alla competenza del piano d'ambito che deve essere redatto dalla SRR, è intenzione del Comune, come evidenziato nel piano d'intervento, di promuovere sistemi di raccolta che rispettino l'ambiente e che promuovano la raccolta differenziata riducendo la quantità di rifiuti da conferire in discarica.

La raccolta differenziata, come definita dall'art 183 del D.Lgs. 152/06, nell'ambito della suddivisione dei rifiuti, indica un sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani che prevede, per ogni tipologia di rifiuto, una prima selezione o differenziazione in base al tipo da parte dei cittadini, diversificandola dalla raccolta totalmente indifferenziata. E' propedeutica alla corretta e più avanzata gestione dei rifiuti costituendone di fatto la prima fase dell'intero processo, il cui fine ultimo è la separazione dei rifiuti in modo tale da reindirizzare ciascuna tipologia di rifiuto differenziato verso il rispettivo più adatto trattamento di smaltimento o recupero. La necessità di attuare la raccolta differenziata è connessa con i problemi ecologici e di difesa ambientale in cui è sempre più difficile reperire aree per le discariche di tipo tradizionale, nelle quali immettere materiali di tutti i generi, indifferenziati, talvolta inquinanti (come medicinali, batterie, solventi) o più spesso utili come fonte di materie prime (come ad esempio alluminio, carta, plastica, vetro), che andrebbero recuperate; anche il

conferimento in discarica tradizionale dell'umido risulta uno spreco, poiché può essere utilizzato per produrre compost utile per l'agricoltura.

Il riciclaggio dei rifiuti, oltre a risolvere il problema delle discariche, consente dunque importanti risparmi di energia e di materie prime.

Obiettivo finale e prioritario previsto dalla normativa di riferimento in questo ambito è di ridurre quanto più possibile la quantità di residuo non riciclabile da portare in discarica o da trattare con inceneritori o termovalorizzatori, e, contemporaneamente, recuperare, mediante il riciclaggio dei rifiuti, tutte le materie prime riutilizzabili, che divengono così fonte di ricchezza e non più di inquinamento. A tal fine sono previste, nel piano di intervento le convenzioni con i consorzi di filiera proprio per facilitare il riciclaggio dei rifiuti ed il recupero delle materie prime con l'abbattimento del costo di conferimento in discarica ed un ritorno economico per i contributi riconosciuti dai consorzi. In linea con questi obiettivi si pone altresì, l'ipotesi di una convenzione con i cosiddetti "Ecopunti". Si tratta di un punto di consegna di materiali riciclabili (frazioni CONAI) ove vengono riconosciuti, per le differenti tipologie di materiale, buoni commisurati al peso ed al valore dei materiali consegnati, buoni poi spendibili negli acquisti di prodotti alimentari locali e generi di prima necessità. L'obiettivo di rendere la pratica del riciclo economicamente più conveniente per l'utenza, si raggiunge attraverso l'apertura di un negozio (Ecopunto - la bottega del baratto) in cui, senza l'ausilio di particolare impiantistica si rende tangibile e alla portata di tutti la convenienza generata dal riciclo. Nell'Ecopunto, infatti, i clienti possono barattare i loro beni utilizzando il sistema della raccolta punti e delle carte fedeltà.

In sintesi il cliente:

1. porta la propria raccolta differenziata all'interno del negozio;
2. realizza un punteggio da accumulare nella propria carta fedeltà;
3. baratta i generi alimentari, preferibilmente sfusi ed a Km zero, sulla base del punteggio accumulato.

Pur non potendo decidere degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti poiché nell'ambito dell'ARO il comune può affidare solo il segmento di servizio legato alla raccolta, spazzamento e trasporto, l'intenzione dell'amministrazione, anche per raggiungere l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata entro il 2015, è il passaggio, senza soluzione di continuità, dal sistema tradizionalmente svolto al sistema che prevede una domiciliarizzazione spinta. La raccolta differenziata porta a porta è una tecnica di gestione dei rifiuti che prevede il periodico ritiro presso il domicilio dell'utenza del rifiuto urbano prodotto dalla stessa. Vengono generalmente ritirati i diversi tipi di rifiuti (rifiuto umido organico destinato al compostaggio, vetro-alluminio, carta-cartone, plastica, secco non riciclabile) in giorni e contenitori diversi. I rifiuti urbani non differenziati vengono solitamente ritirati con frequenze diverse a seconda della tipologia. Contestualmente all'avvio del sistema porta a porta vengono rimossi dalle strade di tutta l'area interessata i cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Tuttavia, un aspetto problematico del sistema consiste nella possibile scarsa collaborazione da parte dei cittadini. Quanto più alta è la coscienza civica tanto più il metodo garantisce ottimi risultati. Inoltre nella maggior parte dei comuni che attuano questo tipo di raccolta differenziata si è applicato il principio del "Chi inquina paga", ossia la tariffazione del servizio operata dal comune viene applicata in base alla "produzione" del rifiuto più inquinante (il secco non riciclabile); in base al numero di svuotamenti operati da ogni utenza viene calcolata la tariffa da applicare. In pratica meno secco non riciclabile si produce meno si paga, questo spinge i cittadini ad impegnarsi nella raccolta differenziata. Tale obiettivo perseguito dall'amministrazione si traduce nell'obbligo per il soggetto gestore di collaborare nella sensibilizzazione dei cittadini al

riciclo dei rifiuti ed alla corretta modalità di gestione del metodo porta a porta anche per contenere i costi del servizio riducendo i rifiuti da conferire in discarica.

In questa ottica viene definita:

- la programmazione degli interventi;
- la quantificazione dei relativi costi (con il piano degli investimenti);
- la determinazione del piano di gestione e la predisposizione del sistema di monitoraggio e verifica.

Ciò comporta un radicale intervento sulla gestione dello smaltimento degli RSU che comprende:

- la razionalizzazione del servizio di raccolta,
- la successiva organizzazione dei flussi post-raccolta al fine del reinserimento nel ciclo produttivo dei materiali selezionati.

Per le modalità operative e gestionali si rinvia, comunque, al contenuto del piano di intervento più volte citato che contiene, altresì, gli obblighi di servizio pubblico inerenti il servizio di igiene ambientale nell'ARO Comune di Nicosia ai quali il soggetto gestore dovrà obbligarsi.

Il costo del servizio di igiene urbana, nell'ambito dell'ARO comune di Nicosia, così come dettagliato nel punto 10 del piano di intervento, è interamente coperto dal gettito della tassa "TARI", le cui aliquote, detrazioni ed esenzioni o agevolazioni sono oggetto di regolamento da approvare in Consiglio Comunale.

Il comune, tramite l'ufficio tributi gestisce la tassa, introita il gettito, effettua gli accertamenti. L'operatore economico che gestisce il servizio, individuato in seguito alla gara ad evidenza pubblica, fattura al comune che paga il costo del servizio.

Trattandosi di un appalto di servizio, non sono previste compensazioni poiché ai sensi dell'art 203 del D.L.gs. 152/06 è previsto il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario con il costo, determinato sulla base delle modalità gestionali, interamente coperto dalla tariffa. L'unico vantaggio economico potrebbe essere il diritto di esclusiva giustificato però dal fatto che si tratta di un servizio pubblico locale in regime di privativa ex lege.



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla Deliberazione G.C./C.C. N° 89 del 16-06-2016

Proposta di deliberazione, di competenza del 3° Settore, relativa a:

OGGETTO: Art. 34 c.20 del D.L. 179/12 convertito in L. 221/12 - relazione
sull'affidamento del servizio di igiene urbana. Approvazione.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, art. 12 della L.r. n.30/2000 e dell'art.147 bis D.Lgs 267/2000);

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Nicosia, li _____

Il responsabile del Settore

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: _____

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, computazione della spesa di € _____ al Tit. _____ Funz. _____ Serv. _____ Int. _____, del bilancio esercizio _____, cui corrisponde in entrata il Capitolo _____

Nicosia, li _____

Il responsabile dell'Ufficio Finanziario

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 17/6/2014

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 17/6/2014, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 16.06.2014

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12. comma 1°);
 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
 per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE